Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti

Il Consiglio Direttivo

PROMULGA

il

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA COMMISSIONE di DISCIPLINA e VIGILANZA

Libro I

Fondamenti

Art. 1. Principio di specialità. Il presente Regolamento gode del principio di specialità.

Art. 2. Ambiti di applicazione. Il presente Regolamento e le sue statuizioni operano unicamente in un contesto di disciplina nel contesto associativo. Tutti i soci iscritti all'Associazione ne sono soggetti, compresi i soci incaricati di funzioni giudicanti.

Art. 3. Commissione di Disciplina e Vigilanza. Composizione. Il Consesso si compone di cinque soci con funzioni giudicanti, di cui uno con funzioni di Presidente e quattro con funzioni di giudice *a latere.*

Art. 4. Potere disciplinare autonomo. Il potere disciplinare è autonomo. Sono vietate ingerenze o influenze di qualsiasi natura.

Art. 5. Gerarchie. I soci giudicanti sono liberi nell'esprimere i propri giudizi in merito ad un dato accadimento.

Art. 6. Tutele per la Commissione di Disciplina e Vigilanza. Il presente Regolamento statuisce delle tutele irrinunciabili per consentire il corretto svolgimento del giudizio in capo ai soci con funzioni giudicanti.

Libro II

Organi partecipativi al giudizio

Art. 7. La Commissione di Disciplina e Vigilanza. Rappresenta integralmente ed unicamente l'Organo detentore del potere disciplinare. Si compone di cinque soci a cui questo Regolamento Speciale rinvia le seguenti peculiarità:

1. Giudica nel merito sugli illeciti perpetrati dai Soci regolarmente iscritti, che con qualsiasi comportamento attuano una condotta illecita oggetto di sanzione;

2. Giudica nel merito sui contrasti che possono insorgere fra Soci e dirime la questione in modo pacifico ed *extragiudiziale*;

3. Giudica nel merito sui contrasti che possono insorgere fra Soci e Organi di gestione interni all'Associazione e dirime la questione in modo pacifico ed *extragiudiziale;*

4. Giudica nel merito sui contrasti che possono insorgere fra Soci e Terzi e dirime la questione in modo pacifico ed *extragiudiziale*;

5. Giudica nel merito e nella legittimità sugli atti che gli Organi di gestione emanano e che hanno vincolo verso la compagine associativa;

6. Giudica nel merito e nella legittimità su articoli dei Regolamenti, con potere di annullarlo, riformarlo o modificarlo in parte;

7. Giudica su qualsiasi controversia interna non espressamente specificata in questo Regolamento ma che per natura, funzione o similitudine possa rientrare nella diretta competenza della Commissione.

Decide collegialmente la sanzione, l'archiviazione o la risoluzione del contrasto mediante processo verbale a cui non è ammesso ricorso ad altro Organo di gestione interno.

Art. 8. Presidente del Consiglio Direttivo. È l'Organo che detiene la potestà accusatoria. L'azione disciplinare è sempre obbligatoria ed è obbligatoria la comunicazione alla Commissione, anche qualora il fatto sia ritenuto di lievissima entità.

Art. 9. Socio inquisito. Ne assume la qualifica il socio che è oggetto di contestazione disciplinare. Egli può avvalersi delle procedure riportate in questo Regolamento per difendersi dinanzi alla Commissione di Disciplina e Vigilanza.

Art. 10. Socio difensore. È diritto di ogni socio segnalato adire ad un socio difensore che lo rappresenti in giudizio.

Art. 11. Nomina di socio difensore. La nomina deve essere formalizzata per iscritto e firmata da entrambi i soci, a pena di nullità.

Libro III

Celebrazione del giudizio

Art. 12. Atto di accusa. L'azione disciplinare si concretizza nell'atto di accusa, documento redatto dal Presidente del Consiglio Direttivo con potestà accusatoria. Deve essere redatto mediante processo verbale e deve contenere necessariamente:

- Le generalità del socio accusato;
- Il riferimento al fatto accaduto che viene contestato;
- L'informazione di garanzia sulla possibilità di nominare un socio che lo difendi;
- L'informazione di garanzia di fornire controdeduzioni rispetto al fatto contestato;
- Presentare gli allegati che fondano la contestazione. In assenza di tali atti, il Presidente ha l'obbligo di motivare specificamente il fatto accaduto.

L'atto di accusa deve essere redatto e notificato entro dieci giorni da quando il Presidente ne ha avuto contezza.

Art. 13. Termini per la presentazione delle controdeduzioni. Subito dopo la notifica dell'atto di accusa al socio inquisito, egli ha dieci giorni di tempo per proporre controdeduzioni scritte

indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo. Al socio che ne faccia richiesta è concesso per una volta sola, la proroga di dieci giorni sulla consegna qualora la difesa è articolata o richiede tempo per il reperimento dei documenti.

Art. 14. Nomina del socio difensore. Qualora il socio inquisito intenda avvalersi di un socio che lo difenda e lo rappresenti, occorre formale nomina firmata per accettazione da entrambi i soci. Il socio inquisito può nominare un socio che lo difenda obbligatoriamente nei dieci giorni di cui l'articolo 13. Il socio difensore che subentra, informa il Presidente del Consiglio Direttivo della nomina ed i termini di cui l'articolo 13 vengono azzerati e decorrono da principio. Il socio difensore può richiedere la proroga di ulteriori dieci giorni qualora la difesa sia complessa o richiede tempo per il reperimento dei documenti.

Art. 15. Divieto di nomina del socio difensore. È vietata la nomina del socio difensore quando il socio inquisito la proponga nei dieci giorni di proroga delle controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio Direttivo annulla la nomina e ne da comunicazione al socio inquisito mediante processo verbale.

Art. 16. Incompatibilità di nomina. Il socio difensore non può essere scelto fra i membri del Consiglio Direttivo, della Commissione Operativa e della Commissione di Disciplina e Vigilanza, anche se solo supplenti. Il divieto si estende anche al Presidente del Comitato Scientifico se è la stessa persona o membro del Consiglio Direttivo. Il socio difensore non può essere a sua volta oggetto di atto di accusa.

Art. 17. Ricezione delle controdeduzioni. Quando il socio inquisito o il suo difensore trasmettono nei termini le controdeduzioni e tutti gli allegati che sostengono la difesa al Presidente del Consiglio Direttivo, egli procede nei successivi dieci giorni a trasmettere tutto l'incartamento al Presidente della Commissione di Disciplina e di Vigilanza. Il Presidente produce un proprio *libello* nel quale contesta o risponde alle controdeduzioni proposte, aggiungendo documenti confutanti ovvero attenuanti e formula le proprie richieste alla Commissione.

Art. 18. Ricognizione e giudizio. Il Presidente della Commissione riceve l'incartamento dal Presidente del Consiglio Direttivo e convoca il Consesso entro i successivi dieci giorni dal ricevimento dell'istruttoria. In tale sede, il Presidente nomina un Giudice *a latere* per le funzioni di segreteria. Egli legge gli atti istruttori al Consesso iniziando dall'atto di accusa, proseguendo per le controdeduzioni e terminando con il *libello* del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 19. Archiviazione. Terminata la lettura degli atti istruttori, il Presidente della Commissione chiede ai Giudici *a latere* se rasentano i presupposti per l'archiviazione, che può essere statuita unicamente nei seguenti casi espressi:

a. Non sussiste palesemente il fatto;

b. L'azione non ha causato alcun danno alla parte che ha richiesto il giudizio.

Qualora sussistano le precedenti cause, il Presidente fa redigere al Socio segretario verbale di archiviazione. Il verbale deve essere notificato al Presidente del Consiglio Direttivo e al socio inquisito o al suo difensore.

Art. 20. Votazione di colpevolezza. Qualora dalla lettura dell'istruttoria il Consesso ritenga che la condotta esperita nell'atto di accusa sia corroborata da prove inconfutabili, emette giudizio di merito. Il Presidente della Commissione parte dalla sanzione proposta dal Presidente del Consiglio Direttivo e chiede ai membri di votarla. Il Presidente della Commissione vota per ultimo. Qualora la sanzione proposta dal Presidente del Consiglio Direttivo non venga ritenuta proporzionata al fatto commesso, il Consesso può infliggerne una più lieve ovvero una più grave. La votazione viene raggiunta a maggioranza semplice.

Art. 21. Obbligo di motivazione. Il Presidente della Commissione terminata la votazione, da incarico al Giudice segretario di procedere con la redazione del verbale. Egli ha l'obbligo di motivare il ragionamento del Consesso che ha portato all'inflizione della sanzione. Il verbale viene firmato sia dal Giudice segretario che dal Presidente della Commissione.

Art. 22. Ordine nel giudizio. I giudizi di archiviazione o colpevolezza vengono sempre comminati all'unanimità. Qualora il Giudice che esprime un voto contrario voglia che rilevi a verbale, il Giudice Segretario procede con la menzione di votazione.

Art. 23. Termine dell'iter. Il giudizio disciplinare termina con la commistione di una sanzione o di una archiviazione.

Art. 24. Restituzione degli atti. Una volta terminato il giudizio, il Presidente del la Commissione di Disciplina e Vigilanza fa trasmettere il verbale decisorio al Presidente del Consiglio Direttivo, per gli atti di competenza. Il termine è di dieci giorni.

Art. 25. Peculiarità del giudizio. Avverso le decisioni della Commissione di Disciplina e Vigilanza non è ammesso ricorso.

Libro IV

Consiglio di Disciplina supplente

Art. 26. Nomina. Con concorso istituito dal Presidente del Consiglio Direttivo, ogni anno vengono messi a disposizione tre posti di giudice supplente all'interno della Commissione di Disciplina e Vigilanza.

Art. 27. Peculiarità e compiti. I giudici supplenti sostituiscono il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza ovvero i Giudici *a latere* quando i titolari dell'azione disciplinare sono impossibilitati a procedere nel giudizio oppure sussistono incompatibilità o conflitto di interessi.

Art. 28. Tutele. Quando chiamati a svolgere servizio attivo giudicante, i soci supplenti godono delle stesse tutele del Consesso titolare.

Libro V

Tutele dei soci giudicanti

Art. 29. Principio di inamovibilità. Il socio giudicante non può essere rimosso arbitrariamente dal proprio incarico. Questo Regolamento speciale statuisce i casi in cui l'inamovibilità può essere derogata.

Art. 30. Principio di specialità. I soci titolari di un giudizio, durante l'espletamento delle loro funzioni, vengono spogliati della qualifica di socio ordinario ANFoC ed acquistano la qualifica di socio giudicante. Essi rispondono unicamente al presente Regolamento speciale e non sussiste alcun vincolo di gerarchia, obbedienza ovvero sudditanza in capo ad altri Organi sociali ovvero soci in generale.

Art. 31. Divieto di influenze. È vietata l'interferenza in capo alla Commissione di Disciplina e Vigilanza

.

Libro VI

Competenze accessorie e particolari

Art. 32. Pareri e interpretazioni. La Commissione è anche l'Organo interpretativo dei Regolamenti interni e speciali dell'Associazione. Esso rilascia un parere circa l'interpretazione di un Regolamento ovvero di una norma e svolge funzione di adeguamento delle decisioni al principio enunciato.

Art. 33. Retroattività della sanzione. In capo alla Commissione è possibile procedere a contestazione disciplinare anche quando il socio ha cessato la propria permanenza in Associazione, purchè i fatti contestati risalgano all'anno di iscrizione.

Libro VII

Sanzioni disciplinari

Art. 34. Principio di proporzionalità. Il Presidente della Commissione ed i Giudici *a latere* nelle more del giudizio, devono tenere conto dell'età del socio, dell'incarico ricoperto e del danno cagionato all'Associazione, al socio o all'utente terzo nell'irrogazione della sanzione.

Art. 35. Natura delle sanzioni. Le sanzioni adottate da questo Regolamento si distinguono in:

1. Sanzioni lievi: comprendono ammonimento, il richiamo scritto;
2. Sanzioni gravi: comprendono la sospensione dall'Associazione per un minimo di mesi uno ad un massimo di mesi sei e la destituzione perpetua dall'ANFoC;

3. Sanzioni accessorie: comprendono la sospensione cautelare dall'ANFoC con contestuale sospensione dal Registro Nazionale ANFoC, l'interdizione da incarichi scientifici o amministrativi e la perdita del credito o del compenso maturato in ANFoC.

Le sanzioni lievi vengono irrogate per comportamenti che producono un danno lievissimo o comunque lieve e che non ha apportato gravi danni all'Associazione nel medio o lungo termine. Non producono effetti accessori e mantengono efficacia fino a scadenza della tessera associativa.

Le sanzioni gravi comportano anche la comminazione di una sanzione accessoria e producono effetti anche per i rinnovi della tessera sociale. Durano nel tempo e continuano a produrre effetti anche se il socio non si iscrive nell'immediato ma rientra nei ranghi ANFoC a distanza di anni. La destituzione è perpetua e può essere revocata unicamente in presenza di un giudizio di revisione.

Sanzioni lievi

Art. 36. Ammonimento. Consiste in un semplice richiamo orale. Non produce effetti, non viene trascritto a matricola. Il Presidente del Consiglio Direttivo può procedere senza avviare un procedimento disciplinare o redigere verbale.

Art. 37. Richiamo scritto. Consiste in una nota di biasimo per iscritto. Esso va a matricola per l'anno solare in corso e cessa di produrre effetti al rinnovo della tessera. La sanzione punisce un illecito lieve che ha arrecato un nocumento circoscritto nel tempo, di basso danno all'Associazione, purchè tale mancanza o comportamento abbia cagionato un danno quantificabile ed apprezzabile, anche in misura minore. Può essere accompagnato da una sanzione accessoria quale la perdita del credito o del compenso maturato, se le circostanze lo consigliano.

Sanzioni gravi

Art. 38. Sospensione dall'Associazione. La sanzione ha carattere generale. Comporta la sospensione dall'ANFoC per un periodo che va da uno a sei mesi, con la possibilità di applicare anche giorni liberi. Viene comminata in presenza di un illecito di elevata gravità ed è circoscritta ad un evento passato che produce ancora danni nel futuro. La Commissione di Disciplina e Vigilanza valuta la gravità della condotta oppure la presenza del terzo richiamo scritto in capo al socio. Qualora il socio si veda comminare il quarto richiamo scritto, esso si trasforma di diritto in una sospensione per minimo un mese. La sospensione produce effetti anche nei successivi due rinnovi della tessera sociale, anche se l'iscrizione avviene a distanza di anni. La sospensione produce effetti di esclusione del socio dai locali, dalle attività e dai concorsi per tutto il periodo di applicazione della sanzione. Inoltre, qualsiasi bene dell'Associazione deve essere restituito. In presenza di pagamento delle attività precedenti alla sanzione, essi vengono perduti e non sono rimborsabili. Su richiesta del socio inquisito, può essere proposta domanda di differimento della sanzione, purchè la stessa sia inferiore a un mese e quindici giorni.

Art. 39. Destituzione. La destituzione perpetua dall'ANFoC punisce condotte dolose o colpose di straordinario danno per l'Associazione. Il comportamento è dolosamente o colposamente cagionato dal socio e mira ad arrecare danno all'ANFoC. Il socio destituito non può più accedere ai servizi ed alla realtà ANFoC in modo perpetuo. Ne è vietata la nuova iscrizione e qualora il socio provveda a versare la quota proponendo al contempo domanda di ammissione, essa non è rimborsabile e la domanda respinta. Qualora per svista venga accettata, essa viene annullata con semplice delibera

del Presidente del Consiglio Direttivo. Qualora il socio abbia un trascorso di alcuni periodi di sospensioni dall'Associazione che sommandosi in tutto o in parte, arrivino ad una somma di sette mesi, viene applicata la destituzione di diritto.

Sanzioni accessorie

Art. 40. Sospensione cautelare dall'ANFoC con contestuale sospensione cautelare dal Registro Nazionale ANFoC per Formatori professionisti. Qualora la condotta rilevata appaia connotata da forti indizi di gravità sulla colpevolezza e possa sussistere la possibilità di ulteriore nocumento per l'Associazione, per i soci o gli utenti che frequentano l'Associazione per qualsiasi ragione, il Presidente del Consiglio Direttivo può disporre la sospensione cautelare dall'ANFoC, in attesa di istruttoria e procedimento disciplinare. Il socio perde il proprio *status* compresi la possibilità di riscuotere i compensi, esercitare le proprie funzioni comprese le docenze, gli incarichi e qualsiasi altra attività programmata o prevista dai Regolamenti. La sospensione cautelare mantiene il socio soggetto al Regolamento di Disciplina e ha l'obbligo di mettersi a disposizione del Presidente del Consiglio Direttivo. Il periodo passato in sospensione cautelare viene considerato come periodo di pre-sofferto in presenza di sospensione dall'ANFoC come sanzione finale. Qualora la sospensione venga revocata all'esito del procedimento disciplinare, il Presidente del Comitato Scientifico ovvero del Consiglio Direttivo procedono alla *restitutio in integrum* di quanto indebitamente perso durante il periodo afflittivo. Tale evenienza deve essere espressamente prevista nel corpo del verbale redatto dalla Commissione di Disciplina e Vigilanza all'emissione dell'ordinanza conclusiva del procedimento disciplinare. In assenza di previsione, la sanzione si ritiene confermata e nulla è dovuto al socio. La sanzione può essere applicata anche per il socio che non ha ottemperato all'aggiornamento professionale obbligatorio ed annuale.

Art. 41. Interdizione da incarichi scientifici o amministrativi. La sanzione comminata al termine del giudizio disciplinare può essere accompagnata dall'interdizione perpetua ovvero temporale del socio nel ricoprire incarichi amministrativi o scientifici. La Commissione statuisce il lasso temporale in una finestra che va da un minimo di due mesi ad un massimo di tre anni. In assenza di rinnovo, l'interdizione si congela e decorre dall'eventuale rinnovo, anche a distanza di anni.

Art. 42. Perdita del credito o del compenso maturato in ANFoC. La sanzione accessoria viene comminata in presenza di danno cagionato all'immagine dell'ANFoC, in presenza di una condotta lesiva per i consociati o nella totale mancanza di interesse per l'attività posta in essere dagli Organi amministrativi o scientifici. Viene altresì applicata in presenza di comportamento lesivo, ingiurioso o minaccioso o comunque tale da alterare i normali equilibri fra consociati. Il socio ha comunque l'obbligo di terminare l'attività che ha posto in essere. La mancata esecuzione, comporta un aggravio della sanzione.

Libro VIII

Deleghe

Art. 43. Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Direttivo ritenga applicare la sanzione cautelare della sospensione cautelare di cui l'articolo 40 del presente Regolamento, deve informare anche oralmente il Presidente della Commissione di Disciplina.

Art. 44. Presidente del Comitato Scientifico. La statuizione prevista nell'articolo 36 ha valenza anche per il potere Scientifico, i Direttori ed il Rettore dei vari Dipartimenti e dell'Università Popolare Telematica "Vita&Scienze", nonché in capo al Direttore ed Editore della rivista CriminologicaMente.

Libro IX

Termini

Art. 45. Termini. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro i termini prestabiliti e così dettati:

1. Dieci giorni per la redazione e la notifica dell'atto di accusa;
2. Dieci giorni prorogabili una volta sola con ulteriori dieci giorni a richiesta, per la presentazione delle controdeduzioni; i termini si riazzerano se nei primi dieci giorni, viene fatta nomina di un socio difensore;
3. Dieci giorni per l'eventuale redazione di un *libello* di confutazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo e la trasmissione dell'istruttoria alla Commissione di Disciplina e Vigilanza;
4. Dieci giorni per il giudizio della Commissione dal ricevimento dell'istruttoria;
5. Dieci giorni da parte del Giudice Estensore per redigere il verbale e trasmetterlo in notifica al Presidente del Consiglio Direttivo e al socio inquisito ovvero al suo difensore.

Il procedimento non può durare più di SETTANTA giorni, comprensivo di proroghe e fatto salvo il congelamento dei termini, di cui il successivo articolo.

Art. 46. Congelamento dei termini. I termini si congelano quando:
1. I termini di congelano altresì tre giorni prima e quattro giorni dopo la settimana di Pasqua;
2. I termini si congelano altresì dal 23 dicembre al 10 gennaio, per le festività natalizie;
3. I termini si congelano altresì dal 01 agosto al 15 settembre, per le ferie estive.

Nel libro X vengono definiti casi particolari ulteriori.

Libro X

Casi particolari

Art. 47. Giudizi contro i Giudici della Commissione di Disciplina e Vigilanza titolare. Qualora il Presidente del Consiglio Direttivo debba agire contro un membro della Commissione titolare, si applica la seguente procedura:

1. Il Presidente redige l'atto di accusa e lo trasmette al Giudice della Commissione titolare inquisito ed al Presidente della Commissione stessa;

2. Il Presidente della Commissione fissa entro i successivi dieci giorni, la trattazione orale in cui compaiono il Presidente potestà accusatoria ed il Giudice accusato, il quale può depositare memorie scritte fino alla chiusura del dibattimento;

3. Subito dopo aver ascoltato l'accusa e la difesa, il Presidente della Commissione chiede alla potestà accusativa ed al Giudice inquisito di lasciare il dibattimento e procede a votazione. Si applicano gli statuti di cui gli articoli 19, 20 e 21 del presente Regolamento;

il procedimento si definisce *allargato* poiché il posto del Giudice inquisito all'interno del Consesso viene ricoperto obbligatoriamente da un membro del Consiglio Direttivo.

art. 48. Procedimento contro il Presidente del Consiglio Direttivo. Qualora occorra mettere sotto atto di accusa il Presidente del Consiglio Direttivo, titolare a procedere è il Vice Presidente. Si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 47, poiché compatibili.

art. 49. Procedimento contro il Presidente del Comitato Scientifico. Qualora occorra mettere sotto atto di accusa il Presidente del Comitato Scientifico, titolare a procedere è il Vice Presidente se la presidenza coincide con la stessa persona. Si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 47, poiché compatibili.

art. 50. Procedimento contro il Direttore ed Editore della rivista CriminologicaMente. Qualora occorra mettere sotto atto di accusa il Direttore se è la stessa persona che ricopre la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, titolare a procedere è il Vice Presidente. Si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 47, poiché compatibili.

Libro XI

Ricorsi

Art. 51. Ricorsi in generale. La Commissione è abilitata alla trattazione dei ricorsi sulle decisioni prese dagli Organi di governo dell'Associazione. il Consesso valuta anche i ricorsi provenienti dal Presidente del Comitato Scientifico su questioni inerenti la gestione scientifica dell'Associazione.

Art. 52. Ricorso contro gli atti del Consiglio Direttivo ovvero del Comitato Scientifico. Il socio che ha motivi di ricorso da vantare in capo alla Commissione, può procedere a compilare il relativo modulo e a trasmetterlo al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto.

Art. 53. Trasmissione del ricorso. Senza ritardo, il Presidente del Consiglio Direttivo trasmette alla Commissione di Disciplina e Vigilanza il ricorso proposto dal socio, gli atti che riguardano il procedimento e qualora lo ritenga opportuno, aggiunge una propria relazione concernente i fatti ovvero il proprio punto di vista.

Art. 54. Procedure sul ricorso. Il Presidente della Commissione ricevuto il ricorso, entro QUINDICI giorni riunisce il Consesso e valuta nel merito l'incartamento. Al termine, procede a redigere verbale di risoluzione della controversia.

Art. 55. Ricorso contro statuizioni o sanzioni inflitte dalla Commissione di Disciplina e Vigilanza. Divieto. Non è ammesso ricorso ad alcun organo sulle decisioni prese dal Consesso. Il socio può agire come forma di tutela presso l'Autorità giudiziaria competente.

Visto, si promulghi

03 marzo 2023

Il Vice Presidente

MASCOLO

La Segretaria

DI RIENZO

La Consigliera

AVERSA

La Consigliera

ARNABOLDI

La Consigliera

CARBONARA

Il Presidente

CONTE

Presidente del Consiglio Direttivo A.N.F.O.C.